

- AUTISTA DIPENDENTE
- CONTRAVVENZIONI STRADALI
- GESTIONE TECNICO-BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA AUTISTICA
- RESPONSABILITÀ ESONERO DEL LAVORATORE

S. P. 58/1220

REPUBBLICA ITALIANA

15 MAG. 1998

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI MODENA
 SEZIONE CIVILE

cc. 1243

ep. 1142

composto dai magistrati

- | | |
|------------------------|--------------|
| dott. Alfredo Clò | Presidente |
| dott. Ornella D'Orazi | Giudice rel. |
| dott. Emilia Salvatore | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 941/97;

³
 promossa da
u. 2.864 P. Avv. M. Viale Storti 19940
 rapp.ta e difesa dall'avv. Fabrizio Fiorini ed elett.te
 dom.ta presso il suo studio in Modena, Via Taglio 12;

contro

Silvio Pasquinelli *ca. Pasquinelli 45 MO*, in persona del curatore dott.

avente ad oggetto: domanda tradiva di credito

Conclusioni:

la ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del Codice della Strada in relazione agli artt. 3, 4, 35, 36 e 41 della Costituzione, laddove non è escluso il principio di solidarietà tra proprietario datore di lavoro e autista dipendente in relazione alle violazioni, da parte del lavoratore alla guida

D. Orazi

[Signature]

per ragioni e in orario di lavoro di un automezzo di proprietà del datore di lavoro, delle disposizioni del codice della strada dirette a sanzionare l'irregolare o illecita tenuta dell'automezzo;
conseguentemente chiede la sospensione del giudizio e, nel merito, la dichiarazione della non sussistenza del requisito di solidarietà ex art. 196 codice della Strada e quindi l'ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata, del credito della ricorrente di cui agli avvisi di mora (in atti) per l'importo di £ 4.842.156 e alla cartella esattoriale (pagata dalla ricorrente) di £ 378.540, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19 marzo 1997, sostenendo di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della s.n.c. & C., con qualifica di operaio e mansioni di autista, ha chiesto di essere ammessa in via privilegiata al passivo del Fallimento della società per la somma di £ 4.842.156 e per la somma di £ 378.540 (oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi), corrispondenti agli importi delle multe inflitte per violazioni alle norme del Codice della Strada relative alla tenuta amministrativa e fiscale degli automezzi di proprietà del datore di lavoro.

La ricorrente sostiene che la norma di cui all'art 196 del Codice della Strada che impone il vincolo di solidarietà tra il proprietario del veicolo ed il conducente in relazione alle violazioni del testo legislativo ivi descritte, è incostituzionale nella parte in cui non esclude l'operatività del principio di solidarietà nel rapporto tra proprietario - datore di lavoro e conducente - dipendente e che, essendo tale questione pregiudiziale in relazione al giudizio *a quo*, quest'ultimo va sospeso e, nel merito, il credito della dipendente ammesso in via privilegiata al passivo del Fallimento.

Il Curatore nel corso del giudizio ha contestato la richiesta di collocazione privilegiata del credito, ritenendolo non rientrante nel concetto di "retribuzione" e quindi non meritevole del privilegio di cui all'art.2751 bis n.1 c.c. e non si è opposto all'ammissione in via chirografaria del credito di £ 378.540, corrispondente all'importo già pagato dalla ricorrente in conseguenza delle accertate violazioni.

Il Giudice ha quindi provveduto all'istruzione della causa ai sensi dell'art.175 c.p.c. e il Fallimento non si è costituito in giudizio. Sulle conclusioni della sola parte attrice, il g.i. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa rinuncia da parte della ricorrente al termine per il deposito di difese conclusive.

Motivi della decisione

Il presente giudizio ha ad oggetto la dichiarazione tardiva di credito di cui all'art. 101 R.D. 16/3/42 n. 267 e concerne la richiesta da parte della di essere ammessa al passivo del Fallimento della s.n.c. in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c. per la somma

G. Grassi

di £ 4.842.156 e per la somma di £ 378.540, corrispondente agli importo delle multe a lei inflitte per violazione delle norme del Codice della Strada e al pagamento delle quali è tenuta in via solidale con il proprietario del veicolo e datore di lavoro.

Il Fallimento non ha mai contestato l'esistenza e l'ammontare del credito di £ 378.540, perchè effettivamente pagato dalla ricorrente quale debitrice solidale e quindi con diritto di regresso nei confronti del condebitore fallito, limitandosi ad opporsi all'ammissione della somma di £ 4.842.156, non essendone stato dimostrato il relativo pagamento e alla richiesta di collocazione privilegiata del credito ai sensi dell'art.2751 bis n.1 c.c.

Il Collegio condivide simile orientamento.

La somma che risulta ad oggi versata dalla dipendente è quella di L.378.540; la circostanza non è contestata e quindi il diritto di regresso va entro questi limiti riconosciuto.

Il pagamento della somma a titolo di multa per contravvenzione al Codice della Strada da parte del dipendente non rientra in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 2751 bis n.1 c.c. e non potendosi certamente farsi rientrare il credito nel concetto di "retribuzione" inteso in senso lato, trattandosi di credito che trae origine da fatti del tutto eventuali, imprevedibili e fortuiti rispetto alla normale vicenda lavorativa, va esclusa la sua collocazione privilegiata.

Poichè la fattispecie va inquadrata entro questi termini, non ha alcuna rilevanza la questione di legittimità costituzionale della norma del Codice della Strada che prevede il vincolo di solidarietà tra il proprietario del veicolo ed il suo conducente rispetto al pagamento delle multe inflitte per violazione delle norme ivi previste.

L'eccezione si presenta del tutto estranea al giudizio *a quo* e va, pertanto, disattesa.

Le spese del presente giudizio vanno poste a a carico della parte che l'ha introdotto e proseguito, dal momento che il Fallimento sin dal primo momento non si è opposto all'ammissione del credito in chirografo nei limiti di quanto effettivamente sborsato dalla dipendente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l' eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del Codice della Strada in relazione agli articoli 3,4,35,36,41 della Costituzione perchè manifestamente irrilevante;


ammette la ricorrente al passivo del Fallimento in via chirografaria per la somma di £ 378.540;

dichiara non ripetibili dal Fallimento le spese del presente giudizio.

Modena. 12 febbraio 1998

Il Giudice est.

De Biasi



Il Presidente

Alfredo BLS